

Statuto Associazione di Promozione Sociale LEPIDUS.IT APS

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "LEPIDUS.IT APS", con sede legale nel Comune di Fidenza, Piazza della Repubblica, 11, operante senza fini di lucro.

L'associazione è iscritta nel registro regionale delle APS con il numero 5073 con determina del 16 gennaio 2017.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

Art. 2 – Scopo e oggetto sociale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- Favorire e promuovere la cultura e le arti in tutte le sue forme, con particolare ma non esclusivo riferimento alla letteratura scritta, orale e disegnata, al teatro e all'artigianato.
- Favorire e promuovere l'interscambio fra forme culturali, tradizioni e lingue diverse.
- Favorire e promuovere l'incontro fra discipline diverse: letteratura, teatro, arti visive, musica, danza, enogastronomia, scienze.
- Favorire e promuovere il recupero e la valorizzazione di ogni tipo di bene culturale, materiale o immateriale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, monumenti, opere pittoriche, sculture, opere audiovisive, performances, opere teatrali, tradizioni locali, idiomi dialettali, lavorazioni artigianali.
- Favorire e promuovere l'espressione della voce femminile e delle voci della diversità nei settori della cultura, dell'arte e del teatro.
- Svolgere attività di promozione sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della cultura e dell'arte.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione svolgerà e promuoverà attività di diversa natura:

- Organizzare e promuovere eventi, manifestazioni, convegni, conferenze, videoconferenze, seminari, spettacoli teatrali, spettacoli di danza, concerti, cineforum, mostre, scambi culturali, viaggi, interventi di solidarietà sociale e ogni altra attività anche di telecomunicazione web e digitale che si riconosca utili allo scopo di perseguire gli obiettivi dell'Associazione, sia in proprio sia in collaborazione con altri



enti e soggetti pubblici e privati;

- Istituire, organizzare e condurre laboratori, work-shops e corsi di formazione su materie artistiche e culturali nelle scuole pubbliche e private;
- Produrre e distribuire materiale editoriale in forma cartacea o digitale e, più in generale di natura artistica confacente alle finalità dell'associazione;
- Svolgere qualunque altra attività connessa o strumentale al perseguimento degli scopi associativi.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, e che esuli da principi e obbiettivi dell'associazione.

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Tuttavia per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita di non associati. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolari necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1 contributi degli aderenti e di privati,
- 2 contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- 3 donazioni e lasciti testamentari;
- 4 entrate patrimoniali,
- 5 entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali, anche derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali,
- 6 beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 – Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 5 – I soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'ordinamento interno dell'associazione è



ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per anni 1.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

- 1 ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2 a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3 a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1 a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2 a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3 ad accedere alle cariche associative;
- 4 a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 – Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1 l'Assemblea dei soci,
- 2 il Consiglio Direttivo;
- 3 il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito: ai titolari delle cariche e agli iscritti spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà



farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1 approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2 elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri;
- 3 delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4 delibera l'esclusione dei soci;
- 5 delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio



Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

La cooptazione non è ammessa negli Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione (cfr. nota del Ministero del Lavoro 18244/2021).

È invece possibile, ed il presente Statuto lo prevede espressamente, il subentro dei primi che risultano non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo direttivo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.

Nel caso in cui non sia possibile il subentro dei primi dei non eletti, occorre che l'assemblea nomini dei nuovi amministratori.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1 curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2 predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3 nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- 4 deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5 provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2/3 dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 11 – Il presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti

adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

ART.13 – Affiliazione ad Enti ed Associazioni culturali

Ferma restando la completa autonomia amministrativa, contabile, giuridica e patrimoniale, e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2, ed al fine di garantire ai propri associati l'attività nei normali circuiti culturali l'Associazione "LEPIDUS.IT APS" aderisce alle associazioni ed Enti culturali che le possano consentire di svolgere tali attività, adottandone le indicazioni statutarie operative non in palese contrasto/contrapposizione con quelle previste nel presente statuto che risultano sempre e comunque predominanti.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e di persone giuridiche private.

